

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANIS, DE SANTIS, AGOSTINI, MARRI, BOSI, DI BENEDETTO, FIRRARELLO, PELLICINI, PALOMBO, BESSO CORDERO, NOVI, JACCHIA, BALDINI, CIRAMI, MELONI, ERROI, MARINI, LA LOGGIA, IULIANO, PORCARI, DE ZULUETA, COSTA, FLORINO, LISI, BERTONI, VENTUCCI, D'ALÌ, MAGGIORE, LORETO, NIEDDU, BETTAMIO, AZZOLLINI, MONTAGNINO, CAMO, TERRACINI, NAPOLI Roberto, VISERTA COSTANTINI, BORNACIN, GUBERT, D'ONOFRIO e NAPOLI Bruno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1998

Istituzione di una Commissione di vigilanza sulle iniziative in corso per la realizzazione del «Ponte sullo stretto di Messina»

ONOREVOLI SENATORI. - Il progetto del Ponte sullo stretto di Messina ha una lunga storia. Sono trent'anni che se ne discute, nel frattempo sono stati spesi 138 miliardi tra studi e progetti, ma ancora non è stata posta la parola fine sulla fattibilità della maxi-opera da 7.200 miliardi di valore.

Tutto ha avuto inizio nel 1968 con un concorso internazionale di idee, bandito dall'ANAS, per realizzare un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente.

La gara suscitò grande interesse e si registrò, giusto per la cronaca, la partecipazione di ben 147 concorrenti!

Un passo significativo si compie nel 1971 con l'istituzione della società «Stretto di Messina» (azionista di maggioranza l'IRI con il 51 per cento, unitamente a Ferrovie dello Stato, ANAS, regioni Sicilia e Calabria, soci di minoranza, ciascuno con una quota del 12,5 per cento), ma per la effettiva costituzione della società per azioni occorre attendere altri dieci anni.

Il rapporto di fattibilità viene presentato dalla società nel 1986 e, due anni dopo, pervengono i pareri degli enti committenti circa la scelta costruttiva del ponte ad una o a due campate.

Successivamente all'elaborazione del progetto preliminare, siamo ormai nel 1990, l'ANAS e le Ferrovie dello Stato autorizzano la società a proseguire lo studio della progettazione del ponte con la caratteristica tecnica della sospensione ad una sola campata.

Alla fine del 1992 la società consegna il progetto definitivo e, a seguito del parere delle Ferrovie dello Stato (1994) e dell'ANAS (1995), giunge anche il via libera del Consiglio superiore dei lavori pubbli-

ci per il passaggio alla fase della progettazione esecutiva.

Tuttavia il giudizio definitivo sulla fattibilità dell'opera si registra soltanto tre anni dopo, esattamente nel giugno del 1998, allorché il governo Prodi trasmette il progetto di massima al CIPE cui, come è noto, compete la decisione finale.

Sono ormai trent'anni che si discute sulla realizzazione del ponte. Non si contano più i seminari, gli studi, i gruppi di lavoro che si sono tenuti, in Italia ed all'estero, con la partecipazione di esperti, quali i francesi, danesi, giapponesi, inglesi, americani e canadesi che hanno maturato nel settore particolari professionalità ed esperienze. Tutti concordano nel ritenere l'opera di eccezionale interesse e valore tecnico-scientifico, particolarmente per le ricadute positive nel campo dell'imprenditoria.

Analoga volontà positiva hanno manifestato i politici e gli uomini di governo, che affermano di voler pervenire alla decisione finale della realizzazione dell'opera quanto prima.

Dunque tutti d'accordo, ma ben trent'anni di incertezze e di rinvii.

Il presente disegno di legge costituito da sette articoli, si prefigge l'obiettivo di istituire una Commissione di vigilanza sulle iniziative in corso per la realizzazione del «Ponte sullo Stretto di Messina».

L'organismo acquisirà pertanto dalle competenti Amministrazioni tutti i documenti pertinenti, svolgerà indagini conoscitive, effettuerà sopralluoghi ed ispezioni con la precisa finalità di agevolare il compimento del complesso iter burocratico amministrativo e favorire, senza ulteriori indugi, la realizzazione dell'opera tanto attesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È costituita una Commissione di vigilanza sulle iniziative in corso per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

2. La Commissione è composta da:

a) otto senatori e otto deputati, scelti dal Presidente della Camera di appartenenza in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi parlamentari regolarmente costituiti, assicurando la presenza in essa di almeno un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare;

b) i presidenti della regione Calabria e della regione Sicilia, i presidenti delle provincie di Messina e di Reggio Calabria, i sindaci di Messina e di Villa San Giovanni;

c) tre personalità di riconosciuta competenza, che diano la massima garanzia di indipendenza ed obiettività di giudizio, scelte al di fuori degli organismi politici rappresentativi.

Art. 2.

1. La Commissione tiene la sua prima seduta, entro quindici giorni dalla nomina dei componenti di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1, su convocazione del senatore più anziano di età, fra i componenti della Commissione stessa, che assume provvisoriamente la Presidenza della Commissione. Funge da segretario il parlamentare più giovane di età.

2. I componenti della Commissione di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 1 procedono, quindi, all'elezione del proprio presidente e degli altri componenti dell'Ufficio di presidenza che

è composto dal presidente, dal vice presidente e dal segretario.

3. Alle elezioni del presidente, del vice presidente e del segretario si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto, nell'ambito dei componenti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1. Ciascun componente vota un solo nome.

4. I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica per l'intera durata della Commissione.

Art. 3.

1. La Commissione adotta a maggioranza dei componenti il proprio regolamento che ne disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento.

Art. 4.

1. L'Ufficio di presidenza della Commissione sceglie il personale addetto alla segreteria della Commissione, che è composta da un funzionario e da due unità di personale esecutivo, comandato da Amministrazioni dello Stato.

2. La Commissione ha sede in Roma, presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

1. Al fine di agevolare il compimento del complesso *iter* burocratico-amministrativo e favorire la realizzazione dell'opera, la Commissione vigila su tutte le iniziative relative alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Essa può organizzare convegni, svolgere indagini conoscitive, effettuare sopralluoghi ed ispezioni, ed acquisire dalle Amministrazioni competenti tutti i documenti pertinenti. La Commissione si avvale altresì, ove lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti.

Art. 6.

1. Le indennità di missione ed il rimborso delle spese sostenute dai componenti della Commissione, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 1, per l'esercizio del loro mandato, sono a carico degli organi costituzionali e degli enti di appartenenza.

2. La Commissione determina le indennità e il rimborso delle spese spettanti ai componenti di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1, in relazione all'incarico loro attribuito ai sensi del comma 2 dell'articolo 2.

Art. 7.

1. L'onere relativo all'attuazione della presente legge è valutato in lire 500 milioni annue. A tale onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e della corrispondente unità previsionale di base per gli esercizi successivi.

